

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1695

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUERZONI, ELLERO, BEDONI,  
BONANSEA, BRICCARELLO, CASADEI MONTI, CUFFARO,  
DUJANY, FERRARI Karl, FOLLONI, FONTANINI, FORCIERI,  
GUBBINI, LAURIA, PIERONI, RIZ, TAPPARO e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

---

Norme per la regolamentazione della contribuzione  
volontaria ai movimenti o partiti politici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si affronta, dopo il *referendum* che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti politici, la questione del finanziamento «della politica».

È indubbio che esista, a seguito dell'esito del *referendum*, un vuoto normativo in materia, che considerazioni di diversa natura hanno condotto a non colmare per quasi due anni. Riteniamo che il problema debba essere affrontato in modo diverso dal passato e precisamente vincolando l'ammontare del finanziamento alla libera determinazione dei cittadini, in ordine alla disponibilità di una quota delle imposte sul reddito.

Il Senato peraltro ha approvato, con larghissima maggioranza, nella discussione sul provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995, un ordine del giorno che richiamava esplicitamente la necessità di assicurare:

- a) un finanziamento per l'attività politica fondato sulla libera scelta dei cittadini, e tale da consentire un corretto e trasparente finanziamento dei costi della politica;
- b) un controllo effettivo sui bilanci dei soggetti politici ammessi al finanziamento.

I presentatori ritengono che non si possa negare una necessità di intervento finanziario a favore dei movimenti e partiti politici, come d'altronde avviene, attraverso varie forme, nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati.

Infatti una sintetica analisi comparativa della legislazione dei Paesi europei segnala l'esistenza di una pluralità di sistemi di finanziamento - pubblico e privato - dei partiti e dei movimenti politici.

In Belgio, oltre alla disciplina agevolativa delle fonti private di finanziamento, con la legge 4 luglio 1989, è stato introdotto un sistema di sovvenzioni pubbliche, erogato

dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato a favore dei partiti rappresentati, presso ciascuna Camera, da almeno un parlamentare.

In Francia è in atto un sistema di finanziamento pubblico e privato. Il contributo pubblico, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, è ripartito, ai sensi delle leggi n. 227 del 1988 e n. 55 del 1990, in due quote uguali, l'una destinata ai partiti e ai movimenti politici che hanno partecipato alle elezioni, l'altra attribuita ai gruppi politici presenti in Parlamento.

Nel Regno Unito, il finanziamento pubblico, in virtù di una risoluzione approvata dalla Camera dei Comuni il 20 marzo 1975, è riservato esclusivamente ai partiti di opposizione, allo scopo dichiarato di ristabilire l'equilibrio delle opportunità di partecipazione alla formazione del consenso e quindi alla vita pubblica, rotto dall'influenza che il partito di maggioranza inevitabilmente esercita attraverso il controllo dell'apparato di governo.

In Germania, un sistema di sostegno pubblico ai partiti è stato introdotto fin dagli anni cinquanta per assicurare il consolidamento della democrazia. Successivamente la legge 24 luglio 1967, più volte modificata e da ultimo adeguata con legge 28 gennaio 1994 alla pronuncia della Corte Costituzionale del 9 aprile 1992, si è mossa in tre direzioni:

agevolazioni fiscali per le contribuzioni e le donazioni dei privati entro limiti accessibili al contribuente medio;

contributi diretti statali ai partiti entro limiti predeterminati;

finanziamenti rilevanti alle fondazioni culturali collegate ai partiti.

In Spagna, la cui Costituzione all'articolo 6 attribuisce ai partiti la personalità giuri-

dica, è stata approvata la legge organica 2 luglio 1987 n. 3 sul finanziamento pubblico dei partiti per le spese ordinarie di gestione, oltre ai rimborsi parziali delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali (legge 19 giugno 1985, n. 5 e legge 13 marzo 1991, n. 8) e alla disciplina sui limiti alle donazioni delle persone fisiche e giuridiche.

In Italia, come è noto, il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici è stato introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata e integrata con legge 18 novembre 1981, n. 695, a cui è seguita la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui contributi dello Stato ai partiti a titolo di concorso nelle spese elettorali.

L'emergenza di gravissimi delitti di corruzione e concussione, strettamente collegati a forme di illecito finanziamento dei partiti, nel quadro di un sistema coinvolto nella gestione dissipatrice e illegale delle pubbliche risorse, nel settore in particolare degli appalti delle opere pubbliche, ha minato la fiducia dei cittadini nei partiti, sino a coinvolgere la stessa credibilità delle istituzioni democratiche.

In siffatto contesto, con il *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, la volontà popolare si è, a larghissima maggioranza, espressa per l'abrogazione della disciplina del finanziamento pubblico dei partiti.

E quindi il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173 ha disposto l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il disegno di legge oggetto della presente iniziativa supera dunque il finanziamento pubblico precedente e individua l'obiettivo valido da perseguire, nel meccanismo di utilizzo di una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche, adottato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di sostegno della Chiesa cattolica.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. Con gli articoli 1, 2 e 3, si stabiliscono il diritto dei cittadini contribuenti a devolvere lo 0,4 per cento dell'IRPEF per il finanziamento dei movimenti o partiti politici e le modalità attraverso cui esercitarlo. A differenza della legge n. 222 del 1985, in questo disegno di legge la quota da destinare ai partiti è solo quella determinata dalle scelte dei cittadini e quindi non potrà mai determinarsi un prelievo corrispondente allo 0,4 per cento dell'IRPEF. Infatti, ai fini della copertura finanziaria dell'articolo 7, si è prevista un'ipotesi, secondo la quale la percentuale di adesione alla contribuzione è valutata al 40 per cento delle scelte.

Con l'articolo 4 si disciplina il caso in cui movimenti o partiti politici, nel corso della legislatura, diano origine ad altre formazioni politiche che trovino propria rappresentanza in Parlamento.

Con l'articolo 5 si pone a base della redazione dei bilanci dei movimenti e dei partiti politici, il principio della trasparenza, della veridicità e della correttezza contabili.

Con gli articoli 6 e 7 si stabiliscono le norme per l'anticipo dei contributi per l'anno 1995 e per la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi, le persone fisiche hanno il diritto di decidere la destinazione di una quota pari allo 0,4 per cento della propria imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, oppure raggiungano una cifra elettorale, a livello nazionale, non inferiore al due per cento dei voti validamente espressi nelle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita attraverso l'apposizione di un segno su di una apposita casella contenuta nel modello della dichiarazione annuale dei redditi.

**Art. 2.**

1. Il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali definitivi, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco dei movimenti o partiti politici che hanno diritto alla ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 1, e le percentuali da questi ottenute nelle elezioni della Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

**Art. 3.**

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ai movimenti o partiti politici e la sua ripartizione in proporzione alle cifre elettorali ottenute, di cui all'articolo 2.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

#### Art. 4.

1. Qualora nel corso della legislatura si verifici che almeno 20 deputati o almeno 10 senatori cessino di appartenere ad un Gruppo parlamentare, espressione di un movimento o partito politico, e costituiscano un nuovo Gruppo parlamentare, espressione a sua volta di un nuovo movimento o partito politico, il Ministero delle finanze, su richiesta del rappresentante legale del nuovo movimento o partito politico, determina una suddivisione della quota assegnata al movimento o partito politico di originaria appartenenza dei Gruppi parlamentari, tra lo stesso e il nuovo movimento o partito politico.

2. La suddivisione di cui al comma 1 è determinata, entro 30 giorni dalla richiesta del rappresentante legale di cui al medesimo comma 1, dal Ministero delle finanze sulla base:

a) dei rapporti ottenuti dividendo il numero dei parlamentari eletti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica per le percentuali elettorali ottenute nelle elezioni della Camera dei deputati, nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale;

b) del numero di parlamentari che costituiscono i nuovi Gruppi parlamentari.

3. Il Ministero delle finanze, per la determinazione di cui al comma 2, verifica se i nuovi Gruppi parlamentari siano stati costituiti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, come espressione di un unico movimento o partito politico. Qualora sia stato costituito un solo Gruppo parlamentare, o alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, si procede alla

suddivisione solo del 50 per cento della quota originariamente assegnata.

Art. 5.

1. Il bilancio dei movimenti o partiti politici deve rappresentarne in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

2. Il bilancio è costituito dai tre documenti previsti dal primo comma dell'articolo 2423 del codice civile ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione e, nella ipotesi prevista nel comma 3, dal bilancio consolidato.

3. I movimenti o partiti politici che controllano direttamente, indirettamente o per interposta persona partecipazioni azionarie, devono predisporre anche il bilancio consolidato avente le caratteristiche previste dalle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni.

4. Il bilancio consolidato forma parte integrante del bilancio del movimento o partito politico.

5. I bilanci dei movimenti e partiti politici devono essere controllati da una persona fisica o da una persona giuridica iscritta al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il revisore, dopo aver svolto e documentato le necessarie procedure di revisione contabile, presenta una relazione al Presidente della Camera dei deputati. L'incarico di svolgere la revisione contabile viene assegnato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica. L'incarico non può essere conferito per meno di tre e per più di sette anni, e non può essere rinnovato prima di tre anni.

Art. 6.

1. Per l'anno finanziario 1995 lo Stato corrisponde, entro il mese di ottobre, ai movimenti o partiti politici destinatari di

contributi ai sensi dell'articolo 1, a titolo di anticipo e salvo conguaglio o rivalsa complessivi entro il mese di giugno 1996, una somma pari a lire cento miliardi da ripartire, a livello nazionale, in proporzione alle cifre elettorali ottenute dai singoli movimenti o partiti politici nelle elezioni della Camera dei deputati, svoltesi il 27 e 28 marzo 1994, nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per il 1995, in lire 440 miliardi per il 1996 e in lire 270 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

